

Ex Ilva, la Corte di Milano conferma lo stop altiforni

Domenico Palmiotti



Anche a fronte dello spegnimento degli altiforni dell'ex Ilva, «la tutela del diritto alla salute» risulta «comunque prevalente». Lo dice la Corte d'Appello di Milano - presidente Giuseppe Ondei - nella nuova ordinanza con cui rigetta anche la seconda richiesta di Ilva e di Acciaierie d'Italia di sospendere sino alla pronuncia della Corte di Cassazione, che terrà l'udienza il 20 ottobre, il decreto che impone la fermata dell'area a caldo del siderurgico di Taranto. Decreto emesso il 27 luglio, confermato l'11 settembre - quando è stata rigettata la prima istanza di sospensiva - e ribadito ieri, mentre il conto alla rovescia della fermata corre verso la scadenza. I 90 giorni stabiliti dalla Corte a fine luglio terminano infatti il 26 ottobre.

Ieri l'ex Ilva ha sottoposto l'unico altoforno ancora in marcia, il 2, a 12 ore di manutenzione, servita ad abbassare la carica e a preparare l'impianto al pre-riscaldamento. Ovvero, una fase di minimo funzionamento senza produzione di ghisa. E nel momento in cui l'acciaieria 2 avrà esaurito la ghisa da trasformare in acciaio, anche quest'altro impianto dovrà fermarsi. Intanto, la scadenza del termine per la presentazione delle offerte per l'ex Ilva sarà prorogata dal 15 ottobre alla prima settimana di novembre. Una richiesta di proroga è stata avanzata da Federacciai a nome della cordata italiana.

Rivolgendosi di nuovo alla Corte d'Appello, i legali di Ilva e di AdI hanno evidenziato il breve lasso di tempo che separa dalla pronuncia della Suprema Corte presentandolo come "elemento di novità", ma per i giudici di Milano quest'ultimo è «non valutabile in termini di elemento sopravvenuto». Per cui, «diversamente da quanto

rappresentato», ritengono che «non possa incidere sul giudizio di bilanciamento. In generale - spiegano i magistrati - può ritenersi che una determinata circostanza sia un elemento sopravvenuto rispetto ad un precedente provvedimento solo nella misura in cui incida (in tutto o in parte) sulla situazione sostanziale o processuale già oggetto della precedente statuizione». Ma per la Corte d'Appello la fissazione dell'udienza a Roma delle Sezioni Unite Civili, «non si iscrive in tale prospettiva, nulla innovando rispetto al passato in ordine alla tutela sostanziale degli interessi coinvolti ed appearing meramente consequenziale alla presentazione dei ricorsi straordinari avanti alla Suprema Corte di Cassazione».

I giudici dell'Appello si rifanno poi sia alla sentenza di giugno 2024 della Corte di Giustizia Europea (qualora un'installazione industriale «presenti pericoli», la direttiva europea 2010/75 «esige, in ogni caso, che l'esercizio di tale installazione sia sospeso»), che alla modifica dell'articolo 41 della Costituzione («l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla salute o all'ambiente»). E sul danno irreparabile agli impianti prospettato dalle società Ilva e AdI, i giudici osservano che «il danno è irreparabile quando non risulti suscettibile di un'eventuale reintegrazione per equivalente, laddove venga accolto il ricorso per Cassazione. Ma dal procedimento in Corte d'Appello, si afferma, è «estranea ogni valutazione relativamente all'ammissibilità/fondatezza delle questioni sottoposte alla Corte di Cassazione». Poi, essendo «stato segnalato che l'attività produttiva è in via di sospensione», appare anche «fortemente ridimensionato l'interesse cautelare rappresentato nei ricorsi» di Ilva ed Acciaierie d'Italia. Nessuna sorpresa circa le decisioni dei giudici per le sigle Fim, Fiom e Uilm, che attendevano un verdetto del genere e tornano a sollecitare l'azione del Governo, mentre per il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, «siamo di fronte all'ennesima sentenza che, come tutte le altre, rispettiamo. Ma l'esigenza che questo rispetto venga riconosciuto alla città, diviene contestualmente sempre più urgente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA